Delibera dell'Assemblea Soci 31 maggio 2014
Delibera del Consiglio Direttivo 12 dicembre 2014
Delibera del Consiglio Direttivo del 20 gennaio 2015
Delibera del Consiglio Direttivo 8 luglio 2015
Delibera del Consiglio Direttivo 15 giugno 2017
Delibera del Consiglio Direttivo del 26 gennaio 2020
Delibera del Consiglio Direttivo del 30 aprile 2022
Delibera del Consiglio Direttivo del 23 dicembre 2025
Delibera del Consiglio Direttivo del 3 novembre 2026

Regolamento Aggiornamento e Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati

TITOLO I
Aggiornamento

Art.1

L'aggiornamento professionale è obbligatorio ai sensi della legge 4/2013 e la sua inosservanza comporta la decadenza dallo status di Socio.
L'unità di misura dell'aggiornamento professionale è l'ora. Ogni ora è equivalente ad un credito formativo, salvo che per i patrocini a titolo oneroso.

Art.2

Per mantenere lo status di Socio è necessario maturare almeno 75 ore di crediti formativi in un triennio garantendo almeno 10 ore di aggiornamento annue. L'iscritto che dovesse effettuare nel triennio un numero di crediti superiori a 75 potrà far valere i crediti in esubero per il triennio successivo nella misura massima di 15 crediti, purché venga garantita la quantità minima annuale di aggiornamento pari a 10 ore.

Art.3

Si considerano validi ai fini dell'aggiornamento gli ambiti di competenza e le tematiche ricadenti nelle seguenti aree purchè siano attinenti e congruenti con il counseling:
a) counseling
b) comunicazione
c) relazione d'aiuto
d) crescita personale
e) supervisione
f) empowerment
g) coaching
h) pedagogiche, sociologiche e psicologiche

Art.4

L'aggiornamento professionale può essere svolto:

a) presso istituti di formazione (enti, società, associazioni, cooperative, etc.) i cui corsi sono ritenuti idonei e/o validati professionalmente da A.N.Co.Re. e FEDERCOUNSELING.
b) presso istituti di formazione (enti, società, associazioni, cooperative, etc.) i cui corsi non sono ritenuti idonei e/o validati professionalmente da A.N.Co.Re.
c) presso A.N.Co.Re. attraverso specifiche attività (convegni, seminari, etc.)

Art.5

L'aggiornamento riconosciuto da A.N.Co.Re. riporta sempre il numero delle ore o dei crediti assegnati.
I corsi di aggiornamento non ritenuti idonei e/o validati professionalmente da A.N.Co.Re. verranno valutati, in termini di crediti, secondo le seguenti linee guida:
a) corso di aggiornamento specifico in counseling: rapporto ore/crediti 1 a 1 (es. 8 ore = 8 crediti);
b) corso di aggiornamento non specifico in counseling o negli ambiti dell'art.3: rapporto ore/crediti 1 a ½ (es. 8 ore = 4 crediti), previa approvazione del Direttivo.
c) percorsi universitari (corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, etc.) attinenti al counseling o al proprio ambito di intervento, purché ricadenti in area pedagogica, sociologica, psicologica: rapporto CFU/crediti 1 a 10 (es. 2 CFU = 20 crediti)
e) corsi erogati in modalità FAD, purché ricadenti in area pedagogica, sociologica, psicologica: rapporto ore/crediti 1 a 1(1 ora = 1 credito)

Art.6

L'iscritto che svolge attività di insegnamento (formazione frontale o in modalità FAD in corsi di counseling, aggiornamento a carattere seminariale, percorsi di sviluppo personale) o di relatore (aggiornamento a carattere congressuale) in materie attinenti al counseling o comunque al proprio ambito di competenza, può far valere le proprie ore di docenza come aggiornamento permanente nella misura del 50% (es.: 8 ore di docenza = 4 crediti), purché certificate.
In questi casi le ore utilizzate ai fini dell'aggiornamento annuale non potranno essere riconosciute come ore di attività professionali valide per il passaggio di livello.

Art.7

L'iscritto che svolge attività di tutoraggio in corsi di counseling, percorsi di sviluppo personale, coaching, può far valere le proprie ore di attività come aggiornamento permanente nella misura del 25% (es.: 8 ore di docenza = 2 crediti), purché certificate dal Direttore del corso.

Art.8

La formazione a distanza (FAD) è valida esclusivamente per le aree di studio, approfondimento ed aggiornamento teoriche.

Art.9

Verranno conteggiate ai fini dell'aggiornamento professionale le pubblicazioni inerenti le tematiche indicate all'art. 3.
Ogni pubblicazione a carattere divulgativo viene conteggiata nella misura di 1 (uno) credito fino ad un massimo di 5 (cinque) pubblicazioni per anno.
Ogni pubblicazione a carattere scientifico viene conteggiata nella misura di 3 (tre) crediti fino ad un massimo di 5 (cinque) pubblicazioni per anno.
La pubblicazione di un libro viene conteggiata nella misura di 10 (dieci) crediti fino ad un massimo di 1 (uno) libro per anno.

Art.10

La pubblicazione di articoli divulgativi sul counseling all'interno di siti associativi, collettivi, siti personali, portali dedicati al counseling e/o a tematiche affini viene conteggiata nella misura di 1 (uno) credito fino ad un massimo di 5 (cinque) crediti per anno.
La pubblicazione di articoli scientifici sul counseling all'interno di siti associativi, collettivi, siti personali, portali dedicati al counseling e/o a tematiche affini viene conteggiata nella misura di 3 (tre) crediti fino ad un massimo di 15 (quindici) crediti per anno. Nel caso di articoli scientifici il sito che li ospita deve essere una testata registrata presso il Tribunale come prescritto dalla Legge e dotata di codice di riconoscimento ISSN.
Gli articoli devono essere raggiungibili da un hyperlink specifico (permalink) e riportare: il nome dell'autore e gli estremi temporali della pubblicazione.
Non possono essere considerati validi ai fini della richiesta di rilascio di crediti: interventi di risposta ad articoli propri o altrui, articoli e/o post consistenti nella calendarizzazione di appuntamento, articoli e/o post ospitati esclusivamente su piattaforme sociali (ad esempio: Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, etc.)

Art.11

Sono esclusi dall'obbligo dell'aggiornamento annuale tutti quei soci che, nel triennio di riferimento, si sono trovati in una delle seguenti condizioni:
a) Lungo-degenza, malattia o maternità. In tal casi il Direttivo di A.N.Co.Re. si riserva di valutare la documentazione inviata nonché di richiedere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie.
b) Altre esclusioni, corredate da specifica e idonea documentazione e/o attestazione, potranno essere valutate dal Direttivo.

Art.12

Ogni attività che non rientri in un corso di aggiornamento (es.: tutoraggio, attività di docenza, pubblicazioni, etc.) non potrà essere superiore a 35 crediti nel triennio di riferimento.
La somma di tutte le attività che non rientrano in un corso di aggiornamento (es. tutoraggio, attività di docenza, pubblicazioni, etc.) non potrà essere superiore a 35 crediti nel triennio di riferimento.

Art.13

Per tutte le altre attività effettuate dai Soci e che non rientrino nel presente regolamento, A.N.Co.Re si riserva di deciderne l'ammissibilità – previa verifica – al momento della presentazione della domanda da parte dell'iscritto.

TITOLO II
Crescita personale, Intervisione e Supervisione

Art.14

Si considera crescita personale valida ai fini dell'aggiornamento l'attività esperienziale condotta da un counselor, un coach o uno psicologo all'interno di un percorso definito secondo un modello teorico riguardante le tematiche previste all'art. 3. Rientra nella crescita personale la supervisione tra pari (intervisione).
Nello specifico si definisce intervisione l'incontro tra counselor, che nell'incontro agiscono da pari, anche se provenienti da livelli professionali differenti.
Le tematiche trattate possono riguardare: confronto sull'esercizio della professione, sui progetti realizzati e da realizzare, network e marketing della professione.
L'incontro deve prevedere la scelta di un facilitatore/conduttore della riunione e la redazione di un documento di sintesi di ciò di cui si è discusso, tale documento dovrà essere condiviso e sottoscritto da tutti i presenti.
La durata degli incontri potrà essere di un minimo di due ore, con una frequenza almeno bimestrale.
L'attestato di partecipazione viene rilasciato su carta semplice da chi organizza l'incontro (singolo professionista o associazione).
A.N.Co.Re. si riserva di valutare la congruenza dei corsi presentati.

Art. 15

Viene riconosciuta ai fini dell'aggiornamento professionale la supervisione individuale o di gruppo effettuata da un counselor, che abbia la qualifica di Counselor Supervisore, o da uno psicoterapeuta, sia esso medico o psicologo, iscritto al relativo Ordine professionale.

Art.16

Sono tenuti a svolgere almeno 5 ore di supervisione l'anno i Counselor Professional, Advanced e Supervisori.

Art.17

Le ore di crescita personale e/o di supervisione individuale o di gruppo verranno conteggiate nella misura di 1 a 1(1ora = 1 credito).

TITOLO III

Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati

Art.18

Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati, ai sensi dell'art.7, legge 14 Gennaio 2013 n.4, attesta il possesso da parte del professionista dei requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione, nonché del rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale secondo le definizioni e le linee guide di A.N.Co.Re. e della normativa vigente.

Art.19

L'Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati è rilasciata da A.N.Co.Re. e circoscritta ai soli Soci iscritti all'Elenco professionale e in possesso dei requisiti così come previsto dal Regolamento Interno.

Art.20

L'Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati viene rilasciata dal Direttivo Nazionale all'atto dell'iscrizione ad A.N.Co.Re. e ha validità pari al periodo di iscrizione del professionista all'associazione.
Il Direttivo Nazionale si occupa della verifica dei requisiti necessari per il rilascio dell'Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati.

Art.21

L'Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati è rinnovata in fase di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione e ha cadenza annuale, contestualmente al pagamento della quota associativa, attraverso la compilazione di un Form on line nel quale dovranno essere attestati i dati identificativi richiesti, il numero di ore di aggiornamento effettuate nell'anno precedente e gli estremi del bonifico.

Art.22

Ai fini della validità dell'Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati, A.N.Co.Re. invierà ai Soci, in regola con i requisiti previsti dalla Legge 4/2013, il numero di protocollo da apporre sull'Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati per la convalida annuale.

Art.23

I documenti da fornire per l'aggiornamento, attraverso il form on line del modulo di rinnovo, dovranno pervenire in fotocopia scansionata.
In particolare:

1. Per gli aggiornamenti a carattere seminariale e/o congressuale l'iscritto dovrà produrre attestazione dell'ente presso cui è avvenuto l'aggiornamento (certificato, attestato, diploma, etc.) che dovrà riportare le seguenti informazioni minime: ente erogatore, data, durata, titolo, oggetto dell'aggiornamento.
2. Per gli aggiornamenti derivanti da attività di insegnamento e/o di tutoraggio l'iscritto dovrà produrre idonea attestazione dell'ente presso cui ha effettuato l'attività che dovrà riportare le seguenti informazioni minime: ente, data, durata, oggetto dell'attestazione.
3. Per le pubblicazioni l'iscritto dovrà produrre unicamente un elenco delle stesse con tutti i riferimenti bibliografici idonei a rintracciare la pubblicazione stessa (non inviare le copie delle pubblicazioni).
4. Per la supervisione e/o la crescita personale l'iscritto dovrà produrre idonea attestazione rilasciata dal professionista presso cui ha effettuato l'attività.

Art.24

Il Socio che nel periodo di validità dell'Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati effettui un passaggio di livello avrà una nuova Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati con il livello professionale raggiunto che, però, manterrà la scadenza del precedente.

Art.25

Il possesso dell'Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati obbliga il Socio ad osservare e rispettare lo Statuto, il Codice Deontologico e le linee guida di A.N.Co.Re.
Il Socio che esercita la professione di Counselor è tenuto ad esporre l'Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati. Inoltre, ai sensi dell'art.1 comma 3 della L.4/2013, dal momento della cancellazione dall'Elenco Professionale il Socio non potrà più esporre l'Attestazione di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati rilasciata da A.N.Co.Re. nè riportare in qualsiasi documento il numero di registrazione all'Elenco professionale.

Art.26

Il presente Regolamento si applica a tutte le attestazioni rilasciate a partire dal 2014